

## Scambio sul posto

Il servizio di Scambio sul posto è un meccanismo previsto per legge, regolato dall'Autorità per l'energia e attuato dal GSE, che consente di compensare la partita di energia elettrica immessa in rete in una certa ora con quella prelevata dalla rete in un'ora diversa. Nello Scambio sul posto si utilizza il sistema elettrico come **strumento di immagazzinamento virtuale** dell'energia prodotta e non contestualmente autoconsumata.

Lo Scambio sul posto riguarda quindi l'energia elettrica immessa e quella prelevata, mentre la parte di energia prodotta e istantaneamente consumata non entra in gioco e non condiziona il meccanismo.

### La storia dello Scambio sul posto

Il servizio è stato inizialmente previsto dalla legge n. 133/99, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW. E' stato poi stato confermato dal Dlgs n. 387/03.

La legge n. 244/07 e il Dm 18 dicembre 2008 hanno esteso lo Scambio sul posto anche agli impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

Regolano inoltre la materia:

- la delibera 570/2012/R/efr dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ("Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l'anno 2013"), che abroga e sostituisce la delibera ARG/elt 74/08;
- la delibera ARG/elt 1/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che estende la possibilità di aderire allo Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007;
- la delibera ARG/elt 186/09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che introduce alcune novità in merito alla liquidazione del credito e alla possibilità, per impianti di proprietà di Comuni fino a 20mila abitanti e del Ministero della Difesa, di usufruire di particolari benefici.

### Dal baratto alla valorizzazione di mercato

Inizialmente, lo Scambio sul posto compensava pari quantità di energia, senza che ad esse venisse attribuito alcun valore monetario. Per questa ragione, nella sua formula iniziale, la richiesta di questo servizio era incompatibile con qualsiasi forma di vendita dell'energia. La forma di "baratto" che caratterizzava questa impostazione doveva però ben presto mostrare la sua fragilità in un mercato dove qualunque scambio si connota per costi e ricavi, e dunque per importi monetari inscrivibili in una contabilità.

La legge n. 99/09 ha rimosso il divieto di vendita dell'energia per consentire, nell'ambito dello Scambio sul posto, che l'energia elettrica ceduta alla rete possa essere **remunerata a condizioni economiche di mercato, e quindi paragonata in termini monetari** con i costi dell'energia prelevata dalla rete. Questa complessa conversione è stata regolata dalla delibera ARG/elt 226/10 dell'AEEG ed è descritta alla voce Contributo in conto scambio del menu di sinistra.

Infine, il nuovo sistema incentivante introdotto dal Dlgs 28/2011 e attuato dai decreti sul fotovoltaico (Dm Sviluppo economico 5 luglio 2012 - Quinto Conto energia) e sulle rinnovabili elettriche (Dm Sviluppo economico 6 luglio 2012), **ha reso incompatibile lo Scambio sul posto con qualsiasi altra formula incentivante promossa dallo Stato**. Dall'entrata in vigore dei rispettivi decreti, il responsabile dell'impianto ha la facoltà di richiedere lo Scambio sul posto esclusivamente se non accede ad un incentivo tariffario.